

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 458 del 19-01-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

Roma,

1 9 GEN 2010

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari Via Piccinni, 97 70122 BARI

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 497/2009\_Registro del tirocinio\_tassa iscrizione

Con riferimento al quesito formulato in data 22 dicembre 2009 con il quale si domanda se in caso di trasferimento del praticante (d'ufficio o su istanza) presso altro Ordine, ovvero in caso di cessazione del tirocinio per volontà del tirocinante (con conseguente cancellazione dal registro del tirocinio) l'Ordine sia tenuto a trattenere l'intero importo della tassa di iscrizione si osserva quanto segue:

La tassa di iscrizione, in quanto "tassa" è dovuta dal tirocinante quale controprestazione di un servizio (l'iscrizione nel registro) reso dall'Ordine su richiesta dello stesso tirocinante. Ne consegue che essa esaurisce la sua funzione nel momento stesso in cui l'iscrizione viene disposta, indipendentemente dalle vicende successive che riguardino il tirocinio stesso. Si sottolinea, inoltre, che la tassa di iscrizione è unica anche se può esserne previsto il pagamento frazionato.

Ciò posto, in tutti i casi prospettati nel quesito l'intero importo della tassa di iscrizione deve essere trattenuto dall'Ordine il quale (in caso di frazionamento) avrà diritto di riscuotere anche la parte di essa che non sia stata ancora versata.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente Francesca Maione